

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2021, n. 24-3966

**Legge 157/1992. Legge regionale 5/2018, articolo 13, comma 5 bis. Stagione venatoria 2021-2022. Disposizioni di divieto dell'attività venatoria alla specie Fagiano di monte nel Comprensorio Alpino CA VCO2 .**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", in particolare, sancisce che:

all'articolo 13, comma 5 bis la Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;

all'articolo 28, comma 7, gli atti adottati dalla Giunta in attuazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la legge medesima e fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi;

con la D.G.R. n. 31-3562 del 16 luglio 2021 è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2021/2022 (Allegato A) e le relative istruzioni operative supplementari (Allegato B).

Richiamato, in particolare, che la lettera n) del punto n. 1 del suddetto allegato A stabilisce che le specie coturnice, fagiano di monte, pernice bianca sono cacciabili dal 2 ottobre al 29 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei CA e dai Concessionari delle Afv, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa.

Richiamato, inoltre, che:

con D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i., sono state approvate le "Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in regione Piemonte" e i "Criteri per la formulazione dei piani di prelievo e per il prelievo della tipica fauna alpina";

con D.G.R. n. 2-3842 del 1 ottobre 2021 sono stati approvati, per la stagione venatoria 2021/2022, i piani di prelievo numerico della tipica fauna alpina nei CA e nelle AFV e prescrizioni in merito al prelievo del fagiano di monte nel Comprensorio Alpino CATO2.

Preso atto della nota n. 172/2021 del 19 ottobre 2021 (agli atti del Settore A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo) con cui il Presidente del CA VCO2, in attuazione della deliberazione del Comitato di gestione n. 6/2021 del 18/10/2021, chiede di chiusura anticipata della caccia al fagiano di monte a causa di una sproporzione negli abbattimenti tra le classi giovani e adulti a favore di questi ultimi (17 adulti e 2 giovani).

Dato atto che, quale esito istruttorio del Settore A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo:

il piano di prelievo numerico del fagiano di monte approvato per il CA VCO2 ammonta a 31 esemplari complessivamente e che la percentuale di prelievo corretta tra le classi di età si aggira intorno al 50%;

risulta necessario, sulla base della motivata richiesta di cui sopra, di sospendere l'attività venatoria alla specie Fagiano di monte nel CA VCO2 per la stagione venatoria in corso 2021-2022.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di disporre, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 bis della legge regionale 5/2018, il divieto dell'attività venatoria alla specie Fagiano di monte nel CA VCO2 per la stagione venatoria 2021-2022, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

di demandare al Settore A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo di dare massima diffusione, anche tramite il sito istituzionale, alle disposizioni del presente provvedimento;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010

(omissis)